

Edizione 05/2023

Condizioni generali di assicurazione (CGA). Copertura complementare.

Europea Assicurazione Viaggi ERV
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27
info@erv.ch, www.erv.ch

Informazioni relative alla sua assicurazione

Cara cliente,
Caro cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con il solo genere maschile; tuttavia, qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), una succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è DER Touristik Suisse AG, con sede in Herostrasse 12, CH-8048 Zurigo.

Quali sono il diritto e le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite, p.es., dalla proposta, dalle informazioni per i clienti, dalle Condizioni generali d'assicurazione ed eventualmente da altre Condizioni particolari o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione. Qualora lo stipulante sia domiciliato/abbia la propria sede nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in questo Paese.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nella copertura assicurativa scelta, la cui stipula è attestata nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante, nelle relative Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e/o nelle eventuali Condizioni particolari (CP).

Di quale assicurazione si tratta?

Oggetto dei contratti sono in linea di massima le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. proposta, polizza, CGA).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'ammontare delle prestazioni o dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante, nelle relative CGA o CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

Quali persone sono assicurate?

Sulla base del contratto di assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, la ERV garantisce alle persone indicate nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate sono quelle indicate nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante e dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

A quanto ammonta il premio dovuto?

Il premio è comunicato esplicitamente nell'ambito della procedura di adesione al contratto di assicurazione collettiva. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (p. es. bollo federale) sono indicati nel conteggio del premio o nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante.

Quali obblighi sussistono in sede di stipula?

Ai sensi dell'art. 6 della legge federale sul contratto d'assicurazione, lo stipulante, in quanto proponente, è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p.es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione lo stipulante o la persona assicurata ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per iscritto o in un'altra forma testuale, la ERV è autorizzata a disdire il contratto entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia. Se il contratto viene risolto mediante una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare prestazioni per sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

Quali altri obblighi hanno le persone assicurate?

Fra i principali obblighi a carico delle persone assicurate rientrano per esempio i seguenti:

- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV;
- in caso di accertamenti da parte della ERV, p. es. accertamenti in caso di sinistro, lo stipulante e la persona assicurata sono tenuti a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e a chiarire il danno (obbligo di limitare il danno);
- se un fatto rilevante indicato nella proposta d'assicurazione e nella polizza dovesse essere soggetto a cambiamenti e ciò comportasse un aggravamento del rischio, occorre informare immediatamente la ERV (aggravamento del rischio).

Quando inizia e quando termina il suo contratto d'assicurazione?

L'assicurazione decorre dal momento in cui si aderisce al contratto collettivo e la sua durata è indicata nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante.

Quando sussiste un diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare per iscritto o in un'altra forma testuale la propria proposta relativa alla stipula del contratto o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante propone o accetta il contratto. Il termine è rispettato se lo stipulante notifica la sua revoca alla ERV o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso il diritto di revoca per le assicurazioni di persone collettive, gli accordi di copertura provvisori e gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti della ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati di preciso sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. La ERV è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informatica sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio ed elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché sui suoi diritti.

Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

- 1 Disposizioni generali
- 2 Cani e gatti
- 3 Bagagli
- 4 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo
- 5 Protezione insolvenza di compagnie aeree e fornitori di servizi
- 6 Eventi vulcanici e naturali
- 7 Ritardo volo
- 8 Glossario

Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Tuttavia, in ogni caso sono determinanti le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata. Salvo indicazioni contrarie, le somme massime d'assicurazione si intendono per evento.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Somme massime d'assicurazione in CHF
Copertura complementare	
Durata massima dell'assicurazione	62 giorni
Ambito d'applicazione	in tutto il mondo
Franchigia per ciascun sinistro	nessuna franchigia
Canini e gatti Eventi che coinvolgono animali domestici.	incl.
Bagagli Furto, danneggiamento o ritardata consegna dei bagagli.	2000 per persona e per viaggio
Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo Trattamento ambulatoriale o ricovero ospedaliero all'estero.	1 000 000 per persona
Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi Nuova prenotazione in caso di insolvenza di un fornitore di servizi.	2000 per persona
Eventi vulcanici e naturali Non è possibile partire o proseguire il viaggio a causa di un evento naturale.	2000 per persona
Ritardo volo Perdita della coincidenza.	1000
Centrale d'allarme	In caso di emergenza la centrale d'allarme è a disposizione della persona assicurata, che può usufruire di tale servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. In caso di imprevisti durante il viaggio è obbligatorio contattare la centrale di allarme: +41 848 223 330 oppure +800 222 333 30.

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate, disposizione speciale

A Sono assicurate le persone indicate nella conferma della prenotazione/nel calcolo del premio dello stipulante.

B **Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone malate croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.**

1.2 Ambito di applicazione

A L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

B La durata dell'assicurazione è limitata al periodo indicato nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante.

1.3 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- a) che si erano già verificati o che erano riconoscibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio. Resta riservata la disposizione di cui alla cifra 4.6 a);
- b) che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati accertati da un medico e attestati mediante certificato medico nel momento in cui si sono manifestati, o sono stati attestati mediante certificati medici ottenuti solo tramite consultazione telefonica;
- c) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
- d) che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili al terrorismo;
- e) legati a rapimenti;
- f) che sono la conseguenza di disposizioni delle autorità (detenzione o divieto di uscire da un Paese, chiusura dello spazio aereo ecc.), fatte salve le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3;
- g) che si verificano in occasione della partecipazione a
 - competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi,
 - escursioni in montagna o attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altezza superiore ai 4000 m s.l.m.,
 - spedizioni,
 - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato, sono determinanti le classificazioni SUVA in vigore;
- h) che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;

- i) che vengono causati da atti oppure omissioni intenzionali o gravemente colposi o che sono dovuti al mancato rispetto dell'obbligo di diligenza comunemente accettato;
- k) che sono causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
- l) risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti o dal loro tentativo;
- m) causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- n) che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- o) che sono la conseguenza di una pandemia.

1.4 Diritti nei confronti di terzi

A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal loro assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza dell'importo delle spese sostenute dalla ERV.

B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In tal caso si applicano le disposizioni di legge sulla doppia assicurazione. In caso di prestazione, la persona assicurata si impegna a rendere note e accessibili integralmente le coperture assicurative esistenti e autorizza la ERV a far valere eventuali diritti.

C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

1.5 Altre disposizioni

A I diritti cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.

B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).

C Le prestazioni corrisposte ingiustamente dalla ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.

D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

E Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti esclusivamente le vigenti raccomandazioni o avvertenze di viaggio ufficiali delle autorità svizzere. Queste ultime sono in primo luogo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

F Di regola, la ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.

G Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la persona assicurata cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV il proprio credito derivante dal contratto d'assicurazione.

H La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione Europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.6 Obblighi in caso di sinistro

Le informazioni su come procedere in caso di sinistro sono disponibili su www.erv.ch/der/sinistre.

A A chi rivolgersi

- in caso di sinistro, rivolgersi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, tel. +41 58 275 27 27, www.erv.ch/schaden, schaden@erv.ch,
- **in caso di emergenza**, rivolgersi alla centrale d'allarme in servizio 24 ore su 24, al numero **+41 848 223 330** o al **numero verde +800 222 333 30**. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei festivi). La centrale d'allarme consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà la necessaria assistenza.

B La persona assicurata/avente diritto deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.

C All'assicuratore

- vanno fornite tempestivamente le informazioni richieste,
- vanno consegnati i documenti necessari e
- vanno indicate le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o del conto postale).

D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi relativi al viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti degli assicuratori.

E È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta della ERV.

1.7 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.

B L'obbligo di prestazione dell'assicuratore decade qualora ne conseguano danni per l'assicuratore e

- vengano rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false,
- vengano nascosti determinati fatti o
- gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra gli altri il verbale della polizia, il verbale di accertamento, la conferma e le ricevute) non vengano rispettati.

2 Cani e gatti

2.1 Disposizione speciale, ambito di applicazione e periodo di validità

A L'assicurazione è valida solo se la persona assicurata dispone di un'assicurazione viaggi valida per le spese di annullamento e della protezione SOS (Assistance) almeno per l'intera durata dell'assicurazione ai sensi della cifra 2.1 B. Non ha importanza che l'assicurazione viaggi sia stata stipulata con la ERV o un'altra compagnia svizzera.

B La copertura assicurativa inizia con la stipula dell'assicurazione ed è valida in tutto il mondo fino alla fine della prestazione di viaggio prenotata (massimo 62 giorni di viaggio).

2.2 Eventi assicurati

La ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata o debba interromperla anticipatamente

- se il cane/gatto della persona assicurata si ammala o si infortuna gravemente o muore all'improvviso.

2.3 Prestazione assicurata

A Determinante per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è l'evento che scatena l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre le spese di annullamento effettive o le spese per il viaggio di ritorno non programmato in caso di interruzione anticipata del viaggio (protezione SOS). Complessivamente questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o alla somma assicurata per le spese di annullamento o per il viaggio di ritorno non programmato in caso di interruzione anticipata del viaggio (protezione SOS) e ammonta al massimo a – CHF 5000.– per evento per le spese di annullamento; – CHF 2000.– per evento per le spese per il viaggio di ritorno non programmato.

C Le prestazioni fornite dalla ERV si basano sulle condizioni d'assicurazione valide e sulle prestazioni assicurate di un'assicurazione esistente per le spese di annullamento e quelle legate al viaggio di ritorno. **La detenzione commerciale di animali è esclusa.**

3 Bagagli

3.1 Ambito di applicazione, periodo di validità, disposizioni speciali (obblighi di comportamento in viaggio)

A La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata della prestazione di viaggio prenotata (massimo 62 giorni).

B Gli oggetti preziosi, quando non vengono indossati o utilizzati, devono:

- essere consegnati per la custodia a una struttura ricettiva o a un guardaroba custodito oppure
- essere riposti in un luogo a parte munito di apposita serratura, all'interno di una stanza chiusa a chiave e non accessibile a chiunque. Borse di qualsiasi genere,

beauty-case, ventiquattrore o portagioie non sono considerati contenitori sufficientemente sicuri.

C È obbligatorio osservare e seguire i consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) relativi alla destinazione del viaggio, in particolare quelli inerenti alla criminalità in loco e alle relative misure precauzionali.

3.2 Oggetti assicurati

A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.

B Per quanto riguarda attrezzature sportive, sedie a rotelle e passeggini, la copertura assicurativa si applica esclusivamente durante il trasporto con i mezzi pubblici e fintanto che questi oggetti sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.

C Gli ausili necessari dal punto di vista medico devono essere portati sempre con sé. Fanno eccezione gli oggetti che durante il trasporto con i mezzi pubblici devono essere necessariamente consegnati alla custodia dell'impresa di trasporti.

3.3 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati:

- contanti, biglietti (di viaggio), titoli, software, metalli preziosi, atti e documenti di qualsiasi genere, pietre preziose e perle, oggetti utilizzati per scopi professionali, oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aerei, accessori compresi per ciascuno di essi;
- oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
- ausili medici che sono stati consegnati volontariamente alla custodia dell'impresa di trasporti affinché vengano trasportati.

3.4 Eventi assicurati

A Sono assicurati:

- furto, furto con scasso, rapina,
- danneggiamento, distruzione,
- perdita definitiva durante il trasporto effettuato con un mezzo di trasporto pubblico, a condizione che il bagaglio sia stato consegnato alla custodia del vettore affinché venisse trasportato,
- consegna ritardata (almeno 6 ore) con un mezzo di trasporto pubblico.

B La copertura assicurativa sussiste se l'evento si è verificato all'interno di un campeggio ufficiale.

3.5 Prestazioni assicurate

La ERV indennizza:

- in caso di danno totale o perdita definitiva di oggetti assicurati, il loro valore corrente. Per valore corrente si intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore di almeno il 10% l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 50%;
- in caso di danno parziale, i costi di riparazione, tuttavia non oltre il valore corrente;
- per la totalità degli oggetti di valore, il loro valore corrente o al massimo il 50% della somma d'assicurazione;
- per occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle, il loro valore corrente o al massimo il 20% della somma d'assicurazione;
- le spese per la nuova emissione/realizzazione, in caso di furto o perdita definitiva di passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, licenze di circolazione e di altri documenti simili nonché di chiavi;
- in caso di furto o perdita definitiva di carte di credito e telefoni cellulari, l'organizzazione (ma non i costi) del blocco;
- in caso di consegna ritardata del bagaglio con un mezzo di trasporto pubblico, le spese per gli acquisti assolutamente necessari fino a CHF 1000.– a persona e fino a un massimo di CHF 4000.– per viaggio o per famiglia. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di domicilio non si ha diritto ad alcun indennizzo.

B La somma d'assicurazione definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni erogate in relazione a sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.

C Le prestazioni per i bagagli derivanti da tutte le assicurazioni in essere stipulate con la ERV sono limitate, per ogni viaggio, a un massimo di CHF 2000.– per persona singola o a CHF 4000.– per famiglia.

3.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni per:

- sinistri dovuti a usura, deperimento, agenti atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o deteriori;
- sinistri in seguito ad abbandono, spostamento, perdita, caduta o colpa della persona assicurata;
- oggetti che vengono lasciati in un luogo accessibile a tutti, al di fuori della sfera d'influenza della persona assicurata, anche solo per breve tempo;
- oggetti per i quali non è stata adottata una soluzione commisurata al loro valore in termini di custodia;
- furto di oggetti da un veicolo, una barca o una tenda non chiusi o non chiusi a chiave e/o assenza di segni di effrazione visibili;
- oggetti di valore lasciati in un veicolo, su una barca o in una tenda o consegnati alla custodia di un'impresa di trasporti affinché vengano trasportati;
- oggetti lasciati su o in veicoli, barche o tende durante la notte (dalle 22 alle 6).

3.7 In caso di sinistro

A La persona assicurata è tenuta

- in caso di furto o rapina, a richiedere entro 24 ore al posto di polizia più vicino un'indagine ufficiale o a far verbalizzare l'accaduto (verbale della polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo, ecc.),
- in caso di danneggiamento, consegna ritardata o smarrimento durante il trasporto del bagaglio, a richiedere immediatamente all'ufficio responsabile (direzione dell'hotel, responsabile di viaggio, azienda trasporti, ecc.) il rilascio di un verbale di constatazione che confermi cause, circostanze ed entità del danno, presentando già la domanda di risarcimento,
- a informare per iscritto ERV, non appena rientrata dal viaggio, motivando le proprie richieste.

- B A ERV devono essere presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- l'originale dell'attestato di constatazione (verbale della polizia, notifica di smarrimento del biglietto aereo, ecc.),
 - l'originale della conferma, le ricevute e le conferme d'acquisto,
 - la copia della polizza assicurativa.
- C Gli oggetti danneggiati devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'ERV.

4 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

- 4.1 Disposizione speciale, ambito di applicazione e periodo di validità**
L'assicurazione è valida esclusivamente per le persone che hanno stabilito il proprio domicilio civile o che soggiornano abitualmente in Svizzera e non hanno ancora raggiunto l'80° anno di età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per la durata della prestazione di viaggio prenotata (massimo 62 giorni). Su richiesta della ERV e a spese della persona assicurata, quest'ultima è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.

- 4.2 Prestazioni ed eventi assicurati**
- A In caso di infortunio o malattia, la ERV rimborsa le spese sostenute all'estero per il trattamento ambulatoriale o il ricovero ospedaliero nel reparto comune in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari, fino a un importo massimo di CHF 1 000 000.– per persona per:
- a) cure necessarie dal punto di vista medico (incl. farmaci), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
 - b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (incl. spese di vitto) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
 - c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
 - d) spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.
- B Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurato in questione.

- 4.3 Garanzia di assunzione dei costi**
Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di copertura dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. La ERV non fornisce invece garanzie di assunzione dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, farmaci e farmacisti).

- 4.4 Infortuni non assicurati**
Non sono assicurati:
- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
 - b) gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
 - c) gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili e apparecchi volanti;
 - d) gli infortuni occorsi alla persona assicurata quale passeggero di un velivolo.

- 4.5 Malattie non assicurate**
Non sono assicurati:
- a) esami di controllo generali e controlli di routine;
 - b) sintomi, malattie e relative conseguenze o complicazioni già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
 - c) malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (p.es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non si siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
 - d) patologie dentali e mascellari/mandibolari;
 - e) le conseguenze di misure contraccettive o abortive;
 - f) la gravidanza e il parto nonché le relative complicazioni;
 - g) gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

- 4.6 Altre esclusioni**
Non sono assicurati:
- a) prestazioni concernenti malattie o infortuni (incl. i sintomi, le relative conseguenze o complicazioni) esistenti già al momento dell'inizio dell'assicurazione o del viaggio oppure che avrebbero potuto essere diagnosticate – ipoteticamente – da un medico in occasione di una visita. Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
 - b) deduzioni o franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
 - c) eventi e prestazioni riconducibili a epidemie e pandemie;
 - d) partecipazione a scioperi, disordini o dimostrazioni di qualsiasi genere;
 - e) prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel Paese estero appositamente per tale scopo;
 - f) trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal).
 - g) riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

- 4.7 In caso di sinistro**
- A In caso di infortunio o malattia è necessario ricorrere il più presto possibile alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- un certificato medico dettagliato,
 - le fatture delle spese per il medico, i medicinali e l'ospedale nonché le spese per le prescrizioni mediche,

- i conteggi di altre assicurazioni tenute a fornire prestazioni,
 - la copia della polizza assicurativa.
- C Su richiesta di ERV, la persona assicurata deve sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia, a spese della compagnia stessa.

5 Protezione insolvenza di compagnie aeree e fornitori di servizi

- 5.1 Disposizione speciale, ambito di applicazione e periodo di validità**
L'assicurazione è valida in tutto il mondo per tutte le prenotazioni di (elenco esaustivo): voli di linea, navi da crociera e traghetti, viaggi ferroviari, auto a noleggio, guide turistiche, hotel, appartamenti di villeggiatura, taxi, impianti sportivi, eventi sportivi e attrezzatura sportiva (di seguito denominati «fornitori di servizi»). L'assicurazione inizia con il pagamento completo della prestazione di viaggio ed è valida fino al termine della stessa (durata massima del viaggio: 62 giorni).

- 5.2 Eventi assicurati**
La ERV fornisce la copertura assicurativa se la persona assicurata non può usufruire della prestazione di viaggio prenotata o continuare ad usufruirne in seguito all'insolvenza di un fornitore di servizi. Per insolvenza di un fornitore di servizi s'intende il fatto di non essere in grado di far fronte ai pagamenti, il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione dell'attività per motivi finanziari da parte di un fornitore di servizi, indipendentemente dalla durata di tale situazione.

- 5.3 Prestazioni assicurate**
- A Qualora una persona assicurata non possa usufruire della prestazione di viaggio, la ERV si fa carico dell'organizzazione e dei costi del trasferimento della prenotazione a un altro fornitore di servizi fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni originariamente prenotate e pagate al fornitore di servizi fallito, esclusi tuttavia i costi amministrativi e le tasse, fino alla somma assicurata, al massimo CHF 2000.– per persona.

- B In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico dei costi del viaggio di ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno da Paesi confinanti il diritto si limita a un biglietto ferroviario di 1a classe a condizione che il viaggio di ritorno in treno fino all'aeroporto di provenienza duri, in base all'orario ufficiale, meno di 6 ore. Per viaggi più lunghi si ha diritto a un volo di ritorno in classe economy fino all'aeroporto di provenienza. Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e ammontano al massimo a CHF 2000.– per persona. Qualora l'evento assicurato durante il viaggio non riguardi il volo di ritorno, bensì un volo per proseguire il viaggio/una tappa intermedia verso un'ulteriore destinazione, la ERV si fa carico, su richiesta della persona assicurata, dei costi di un volo per proseguire il viaggio/una tappa intermedia, a condizione che tali costi non superino quelli del viaggio diretto di ritorno a casa. Se si sceglie di proseguire il viaggio, la prestazione relativa al volo di ritorno (a casa) decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per viaggio, indipendentemente dal fatto che si scelga l'opzione di rientro diretto o del proseguimento del viaggio.

- C Qualora più persone assicurate siano coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati a un importo massimo di CHF 1 milione. Qualora le pretese superino tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.

- 5.4 Esclusioni**
È esclusa l'erogazione delle prestazioni:
- a) qualora la prenotazione della prestazione di viaggio sia avvenuta dopo l'annuncio del primo caso di insolvenza del fornitore di servizi;
 - b) qualora il tour operator, la ERV o la centrale d'allarme non abbiano autorizzato preventivamente l'erogazione delle prestazioni di cui alla cifra 5.3;
 - c) per i voli prenotati tramite organizzatori terzi (pacchetti forfait e charter);
 - d) per il fallimento del tour operator o dell'intermediario incaricato dell'organizzazione della prestazione di viaggio.

- 5.5 In caso di sinistro**
- A Per poter usufruire delle prestazioni di ERV, al verificarsi di un evento assicurato è necessario informarne immediatamente l'operatore turistico, la centrale d'allarme o ERV.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- la conferma di prenotazione/fattura relativa alla prestazione di viaggio nonché le fatture attestanti l'annullamento o le spese post-viaggio sostenute (in originale),
 - un documento attestante ufficialmente il fallimento,
 - la copia della polizza assicurativa.

6 Eventi vulcanici e naturali

- 6.1 Disposizioni speciali, ambito d'applicazione e periodo di validità**
L'assicurazione è valida in tutto il mondo ed entra in vigore con il pagamento completo del viaggio. Indipendentemente dalla data di prenotazione, la copertura assicurativa è valida per gli ultimi 28 giorni prima della partenza, fino alla fine del viaggio prenotato (durata massima del viaggio: 62 giorni).

- 6.2 Eventi assicurati**
La ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata o di continuare a usufruirne in seguito a un evento naturale, a condizione che quest'ultimo si sia verificato dopo la stipula dell'assicurazione.

- 6.3 Prestazioni assicurate**
- A Le prestazioni complessive della ERV sono limitate a un massimo di CHF 2000.– per evento e persona.
- B Qualora una persona assicurata non possa effettuare un viaggio, la ERV si fa carico
- dell'organizzazione e dei costi di trasferimento della prenotazione
 - o delle spese di annullamento effettivamente insorte (in ogni caso esclusi i costi amministrativi e le tasse).

- C In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico
- dei costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economy in aereo
 - o delle spese supplementari per il proseguimento del viaggio, compreso il soggiorno, il vitto e le spese di comunicazione (per al massimo 7 giorni) fino a un importo massimo di CHF 1500.– per persona.
- D Qualora più persone assicurate siano coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati a un importo massimo di CHF 1 milione. Qualora le pretese superino tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.

6.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni qualora il tour operator, la ERV o la centrale d'allarme non abbiano autorizzato preventivamente l'erogazione delle prestazioni di cui alla cifra 6.3.

6.5 In caso di sinistro

- A Per poter usufruire delle prestazioni di ERV, al verificarsi di un evento assicurato è necessario informarne immediatamente l'operatore turistico, la centrale d'allarme o ERV.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- la conferma di prenotazione/fattura relativa alla prestazione di viaggio nonché le fatture attestanti l'annullamento o le spese post-viaggio sostenute (in originale),
 - un documento attestante l'accaduto o un altro documento ufficiale,
 - la copia della polizza assicurativa.

7 Ritardo volo (perdita della coincidenza)

7.1 Ambito di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione del Paese di domicilio, per la durata dell'assicurazione stabilita nella polizza assicurativa (durata massima del viaggio: 62 giorni).

7.2 Prestazione ed evento assicurati

Se si perde la coincidenza tra due voli a causa di un ritardo di almeno 3 ore esclusivamente per colpa della compagnia aerea del primo volo, la ERV copre, in complemento alle prestazioni della compagnia aerea, le spese aggiuntive (albergo, nuova prenotazione, collegamenti telefonici) necessarie per il proseguimento del viaggio. Questa prestazione è limitata alla somma assicurata e ammonta al massimo a CHF 1000.–.

7.3 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

7.4 In caso di sinistro

- A Per far valere il diritto alle prestazioni di ERV, l'evento deve essere notificato per iscritto subito dopo il rientro in Svizzera.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- un documento comprovante il ritardo della società di trasporti aerei,
 - una conferma del risarcimento versato dalla compagnia aerea,
 - la conferma della prenotazione,
 - le ricevute originali dei costi aggiuntivi sostenuti.

8 Glossario

A Attrezzature sportive

Per attrezzature sportive si intendono tutti gli oggetti necessari alla pratica di un'attività sportiva (biciclette ed e-bike, sci, tavole da snowboard, fucili da caccia, attrezzature per immersioni subacquee e da golf, racchette, tavole da SUP, ecc.), accessori compresi.

Ausili medici

Si considerano ausili medici tutti gli oggetti indispensabili ai fini di un trattamento o di un esame (sedie a rotelle, protesi, apparecchi per la terapia respiratoria, medicamenti soggetti a prescrizione medica, occhiali da vista, lenti a contatto, ecc.).

D Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E Epidemia

Un'epidemia è una malattia con un'incidenza superiore alla media a livello locale e di durata limitata nel tempo.

Esterio

Non sono considerati Paesi esteri la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico. L'evento dannoso è innescato da processi geologici o meteorologici.

I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Isolamento/Quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L Luogo di domicilio/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato.

M Malattia

Per malattia si intende qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure che comporti un'incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblici quelli operanti nell'ambito di giri turistici/voli panoramici, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

N Negligenza grave

Chiunque violi un elementare obbligo precauzionale, la cui osservanza è imposta a qualsiasi persona ragionevole che si trovi nella stessa situazione, commette una negligenza grave.

O Oggetti di valore

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o realizzati con metalli preziosi, orologi, notebook/laptop con relativi accessori, hardware, attrezzature fotografiche, cinematografiche e audio con relativi accessori. Sono considerati inoltre di valore tutti gli oggetti che presentano un valore a nuovo superiore a CHF 2000.–.

Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità si intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale, nazionale o estera (detenzione, divieto di ingresso o di uscita, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena disposta con carattere generale per un'ampia superficie, p. es. quando si arriva a destinazione [durante un viaggio] o quando si rientra nello Stato di domicilio). Tale ordine ha carattere obbligatorio.

P Pandemia

Per pandemia si intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Persone assicurate

Le persone assicurate sono coloro che vengono menzionati nella polizza o nel giustificativo di pagamento o il gruppo di persone descritto nella polizza.

Prestazione di viaggio/pacchetto

Per prestazioni di viaggio/pacchetti si intendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in hotel, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

R Rapina

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

S Spedizione

Per spedizione si intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come a Poli, i deserti del Gobi o del Sahara, la foresta vergine della regione amazzonica o la Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Spese di annullamento

Se la persona che intraprende il viaggio recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato. Tale persona può tuttavia richiedere un adeguato indennizzo. L'importo dell'indennizzo è determinato dal prezzo del viaggio al netto del valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché di ciò che egli può ottenere utilizzando i servizi in questione per altri scopi.

Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico. Sono determinanti, tra l'altro, le classificazioni Suva in vigore.

Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha sottoscritto un contratto d'assicurazione con la ERV.

Svizzera

L'ambito d'applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

T Terrorismo

Per terrorismo si intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza è teso a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su istituzioni statali.